

COMUNE DI NAPOLI

Esecuzione Immediata
Delibera n.18 del 16 aprile 2018

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: *Approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista".*(allegati: n.1 ordine del giorno, n.11 emendamenti e deliberazione di G.C. n.706 del 14.12.2017 di proposta al Consiglio).

L'anno duemiladiciotto il giorno 16 del mese di aprile, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO				
de	MAGISTRIS LUIGI	Presente		
1)	ANDREOZZI ROSARIO	Presente	21) LEBRO DAVID	Assente
2)	ARIENZO FEDERICO	Presente	22) MADONNA SALVATORE	Assente
3)	BISMUTO LAURA	Assente	23) MENNA LUCIA FRANCESCA	Assente
4)	BRAMBILLA MATTEO	Presente	24) MIRRA MANUELA	Presente
5)	BUONO STEFANO	Presente	25) MORETTO VINCENZO	Presente
6)	CANIGLIA MARIA	Presente	26) MUNDO GABRIELE	Presente
7)	CAPASSO ELPIDIO	Presente	27) NONNO MARCO	Assente
8)	CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28) PACE SALVATORE	Presente
9)	CECERE CLAUDIO	Presente	29) PALMIERI DOMENICO	Presente
10)	COCCIA ELENA	Presente	30) QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
11)	COPPETO MARIO	Presente	31) RINALDI PIETRO	Presente
12)	DE MAJO ELEONORA	Presente	32) SANTORO ANDREA	Presente
13)	ESPOSITO ANIELLO	Assente	33) SGAMBATI CARMINE	Presente
14)	FELACO LUIGI	Presente	34) SIMEONE GAETANO	Presente
15)	FREZZA FULVIO	Presente	35) SOLOMBRINO VINCENZO	Presente
16)	FUCITO ALESSANDRO	Presente	36) TRONCONE GAETANO	Assente
17)	GAUDINI MARCO	Presente	37) ULLETO ANNA	Presente
18)	GUANGI SALVATORE	Presente	38) VALENTE VALERIA	Assente
19)	LANGELLA CIRO	Presente	39) VERNETTI FRANCESCO	Presente
20)	LANZOTTI STANISLAO	Presente	40) ZIMBALDI LUIGI	Presente

Presiede il Presidente Alessandro Fucito

In grado di prima convocazione

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Patrizia Magnoni

Risulta presente in aula il Direttore Centrale Sviluppo Economico Ricerca e Mercato del lavoro dott.^{ssa} Paola Sparano per le attività di supporto tecnico.

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la deliberazione di G.C. n. 706 del 14.12.2017 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: *Approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista"*.

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato alla Commissione Lavoro e alla Crisi, alle Attività produttive, al Personale e Affari Istituzionali che con verbale n.289 del 05.01.2018 ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale, alla Commissione Trasparenza, a tutte le Municipalità di cui la 2 e la 3 Municipalità alla unanimità dei presenti ha espresso parere favorevole e, la 6 e la 9 Municipalità a maggioranza ha espresso parere favorevole.

Si allontanano dall'aula i consiglieri Valente e Madonna.(presenti 34)

Il Presidente cede la parola all'assessore Panini per la relazione introduttiva.

Si allontana il Presidente Fucito e assume la Presidenza il Vicepresidente Guangi.(presenti 33)

L'assessore Panini chiarisce e motiva la necessità di proporre un nuovo regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, adeguandone l'impianto normativo alla realtà socio economica della città.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e cede la parola al consigliere Moretto che ha chiesto di intervenire.

Il consigliere Moretto chiede di poter disporre dei verbali delle Commissioni consiliari e preannuncia la presentazione di diversi emendamenti al documento, che ritiene comunque positivo, per contribuire a definire meglio la regolamentazione di detta professione.

Il consigliere Santoro fa presente che la Commissione competente si è limitata, nel verbale, a rinviare l'espressione del parere sulla proposta, in sede di Consiglio comunale, motiva la necessità di emendare il regolamento per adeguarlo al complesso tessuto economico della città e della necessità di far emergere il sommerso e tutelare una categoria particolarmente vessata sul piano fiscale.

Rientra in aula il Presidente Fucito.(presenti 34)

Il Presidente constata che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola all'assessore Panini per la replica agli interventi resi.

Si allontana dall'aula il consigliere Lebro.(presenti 33)

L'assessore Panini fornisce chiarimenti a rilievi sollevati negli interventi resi, chiedendo una breve sospensione dei lavori per dare la possibilità di approfondire gli emendamenti presentati.

Il Presidente dichiara alle ore 13:10 sospende la seduta per circa trenta minuti.

Il Presidente Fucito alle ore 14:50 dichiara aperta la seduta ed invita la dott.ssa Barbati a procedere all'appello, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara la validità della seduta con la presenza in aula di n. 28 Consiglieri su n. 41 assegnati,(risultano allontanatisi i consiglieri Esposito, Guangi, Nonno, Troncone e Ulleto).

Si allontana il consigliere Santoro.(presenti 27)


Il Presidente informa l'Aula che sono stati presentati n.1 ordine del giorno e n. 35 proposte emendative ordinate e contrassegnate così come disposto dal comma 3, dell'art. 46, del vigente Regolamento interno del Consiglio comunale. Pone in discussione l'ordine del giorno a firma del consigliere Santoro che non risulta presente in aula.

Il consigliere Moretto dichiara di farlo suo ed invita l'Amministrazione ad esprimersi nel merito.

Rientra in aula il consigliere Santoro.(presenti 28)

L'assessore Panini propone di eliminare dalla parte impegnativa del documento il primo punto ossia "a farsi promotrice della regolarizzazione della posizione di tali operatrici/ori" ed esprime parere favorevole;

Il consigliere Santoro accoglie la modifica proposta.



Rientra in aula il consigliere Lebros.(presenti 29)

Il Presidente pone in votazione l'ordine del giorno a firma del consigliere Santoro così modificato, che impegna l'Amministrazione Comunale: *attivarsi presso gli Enti competenti affinché vengano predisposti appositi corsi di formazione, gratuiti, per abilitare le persone interessate allo svolgimento dell'attività di estetista e/o acconciatrice/ore a domicilio*", assistito dagli scrutatori Verneti, Felaco e Brambilla accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con il voto di astensione del consigliere Brambilla. (**allegato n. 1**)

Il Presidente passa all'esame delle n.35 proposte emendative e pone in discussione quella contrassegnata dal n. 1 a firma del consigliere Moretto.

Rientrano in aula i consiglieri Ulleto e Troncone.(presenti 31)

L'assessore Panini esprime parere contrario.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 1 a firma del consigliere Moretto, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza. Fa presente che le proposte di emendamento contrassegnate dai nn. 2, 3 e 4 sono a firma del consigliere Brambilla, chiede al proponente di illustrare insieme.

Il consigliere Brambilla le illustra.

Entra in aula il consigliere Nonno ed esce il consigliere Lebros.(presenti 31)

L'assessore Panini motiva il parere contrario alla proposta di emendamento n.2 e, suggerisce di trasformarlo in un impegno per l'Amministrazione per poi riceverlo come integrazione al Regolamento, mentre per le proposte di emendamento n.3 e n.4 esprime parere favorevole.

Il consigliere Brambilla chiede se può integrare la proposta di emendamento specificando l'ufficio competente e concorda a trasformarla come osservazione per l'Amministrazione.

L'assessore Panini motiva l'opportunità di lasciare la dicitura "*dal competente Servizio Comunale*".

Il consigliere Brambilla ritira la proposta di emendamento n.2.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n.3 a firma del consigliere Brambilla che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n. 1

Modificare il punto 2 dell'art.5 del regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto sostituendo dalla parola "è" fino al punto finale con le seguenti parole:

"è effettuato dal competente Servizio Comunale".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità.

(**allegato n.2**)

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 4 a firma del consigliere Brambilla che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n. 2

Modificare il punto 2 dell'art.6 del regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto sostituendo dalla parola "è" fino al punto finale con le seguenti parole:

"è effettuato dal competente Servizio Comunale".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità.

(**allegato n.3**)

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata con il n.5 a firma del consigliere Moretto.

L'assessore Panini esprime parere contrario.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 5 a firma del consigliere Moretto, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza.

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata con il n.6 a firma del consigliere Moretto.

L'assessore Panini esprime parere contrario.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 6 a firma del consigliere Moretto, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza.

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata con il n.7 a firma del consigliere Moretto.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n.7 a firma del consigliere Moretto, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n. 3

alla pagina n. 10 dell'allegato Regolamento, all'Art. 12 punto 3, al rigo secondo, dopo la parola "familiari", aggiungere "regolarmente assicurati"

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità.

(allegato n.4)

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata dal n.8 a firma del consigliere Moretto.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 8 a firma del consigliere Moretto, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n. 4

alla pagina n.10 dell'allegato Regolamento, all'Art. 13 punto 1, al rigo quinto, dopo la parola "convivenze", aggiungere "nel rispetto dei requisiti richiesti"

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità.

(allegato n.5)

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata dal n.9 a firma del consigliere Moretto.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 9 a firma del consigliere Moretto, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n. 5

alla pagina n. 10 dell'allegato Regolamento, all'Art. 13 punto 1, al rigo settimo, dopo la parola "ipermercati", aggiungere fuori dalla parentesi "con le prescrizioni previste."

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità.

(allegato n.6)

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata con il n.10 a firma del consigliere Moretto.

Entra in aula il consigliere Guangi e si allontana il consigliere Santoro.(presenti 31)

L'assessore Panini esprime parere contrario.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n.10 a firma del consigliere Moretto, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza.

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata con il n.11 a firma del consigliere Moretto.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento n. 11 a firma del consigliere Moretto, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n. 6

alla pagina n. 10 dell'allegato Regolamento, all'Art. 13 punto 2, al rigo primo, dopo le parole "domicilio dell'esercente", aggiungere "i locali devono essere in possesso dei requisiti richiesti" .

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità.

(allegato n.7)

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata con il n.12 a firma del consigliere Santoro che non risulta presente in aula.

Il consigliere Moretto dichiara di farla sua ed invita l'Amministrazione a pronunciarsi nel merito.

L'assessore Panini esprime parere contrario.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n.12 a firma del consigliere Santoro, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza.

Il Presidente fa presente che le proposte di emendamento contrassegnate dal n. 13 al n. 19 sono tutte a firma del consigliere Moretto e, pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata dal n.13.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 13 a firma del consigliere Moretto, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n.7

alla pagina n. 11 dell'allegato Regolamento, all'Art. 14 punto 2, al rigo secondo sostituire "60 gg." con "90 gg."

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità.

(allegato n.8)

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata dal n.14 con il parere contrario dell'Amministrazione.

Il consigliere Moretto dichiara di ritirare le proposte emendative contrassegnate dal n. 14 al n. 17.

Il Presidente dichiara ritirate le proposte emendative contrassegnate dal n. 14 al n. 17 e, pone in votazione le proposte emendative contrassegnate dal n.18, n.19 e n.20 sempre a firma del consigliere Moretto, con il parere contrario dell'Amministrazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio le ha respinte a maggioranza.

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata dal n.21 a firma del consigliere Moretto.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 21 a firma del consigliere Moretto, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n. 8

alla pagina n. 16 dell'allegato Regolamento, all'Art. 26 al punto 1, al capoverso d) al rigo quinto aggiungere dopo "artificiale" la parola "idonea".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità.

(allegato n.9)

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata dal n. 22.

L'assessore Panini fa rilevare che il contenuto delle proposte emendative contrassegnate dal n.22 al n. 26 non risulta essere di competenza del Servizio, ma dell'Autorità sanitaria. Pertanto, possono essere assunte come norma di comportamento, da riportare in successivi provvedimenti.

Il consigliere Moretto concorda ad accorpate le proposte emendative contrassegnate dal n.22 al n. 26, da concordare con l'ASL per successivi provvedimenti .

Rientra in aula il consigliere Santoro e si allontana la consigliere Ulleto.(presenti 31)

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata dal n.27 a firma del consigliere Moretto.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 27 a firma del consigliere Moretto, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n. 9

alla pagina n. 19 dell'allegato Regolamento, alla lettera c) al rigo secondo dopo "disinfettata" aggiungere "con idonei prodotti"


Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità.

(allegato n.10)

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata dal n.28 a firma del consigliere Moretto.

L'assessore Panini esprime parere contrario in quanto non di competenza del Servizio, come quelle precedentemente accorpate e contrassegnate dal n.22 al n. 26, da concordare per successivi provvedimenti con l'ASL .

Il Presidente dichiara che la proposta di emendamento n.28 non risulta di competenza del Servizio e, pone in discussione le proposte di emendamento contrassegnate dal n. 29, n.30, n.31 e n.32 sempre a



firma del consigliere Moretto con il parere contrario dell'Amministrazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio le ha respinte a maggioranza. Pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata dal n.33 a firma del consigliere Moretto.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n.33 a firma del consigliere Moretto, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n. 10

alla pagina n. 22 dell'allegato Regolamento, all'art. 33 al punto 1. alla lettera a) al rigo 1 sostituire "30 gg." con "60 gg."

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità.

(allegato n.11)

Il Presidente pone in discussione la proposta di emendamento contrassegnata con il n.34 a firma del consigliere Moretto.

L'assessore Panini esprime parere favorevole.

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento n. 34 a firma del consigliere Moretto, che il testo di seguito si riporta:

Emendamento n. 11

alla pagina n. 22 dell'allegato Regolamento, all'art. 33 al punto 2. al rigo quarto sostituire "giorni 20" con "giorni 30".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha approvata alla unanimità.

(allegato n.12)

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento contrassegnata dal n.35 a firma del consigliere Santoro con il parere contrario dell'Amministrazione, assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio la ha respinta a maggioranza.

Il Presidente concluso l'esame delle proposte emendative, pone in votazione, la proposta di G.C. n.706 del 14.12.2017, assistito dagli scrutatori Verneti, Felaco e Brambilla accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n.31 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Santoro, Nonno, Lanzotti, Palmieri e l'astensione dei consiglieri Moretto, Ulleto e Guangi

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n.706 del 14.12.2017 avente ad oggetto: *Approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista"*, con n. 1 ordine del giorno e n.11 emendamenti precedentemente approvati (delle n.35 proposte emendative presentate di cui n. 13 respinte, n.6 non pertinenti e n. 5 restituite) sui quali è riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla competente dirigenza, che di seguito si riportano:

Emendamento n. 1

Modificare il punto 2 dell'art.5 del regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto sostituendo dalla parola "è" fino al punto finale con le seguenti parole:

"è effettuato dal competente Servizio Comunale".

Emendamento n. 2

Modificare il punto 2 dell'art.6 del regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto sostituendo dalla parola "è" fino al punto finale con le seguenti parole:

"è effettuato dal competente Servizio Comunale".

Emendamento n. 3

alla pagina n. 10 dell'allegato Regolamento, all'Art. 12 punto 3, al rigo secondo, dopo la parola "familiari", aggiungere *"regolarmente assicurati"*

Emendamento n. 4

alla pagina n.10 dell'allegato Regolamento, all'Art. 13 punto 1, al rigo quinto, dopo la parola "convivenze", aggiungere *"nel rispetto dei requisiti richiesti"*

Emendamento n. 5

alla pagina n. 10 dell'allegato Regolamento, all'Art. 13 punto 1, al rigo settimo, dopo la parola "ipermercati", aggiungere fuori dalla parentesi *"con le prescrizioni previste."*

Emendamento n. 6

alla pagina n. 10 dell'allegato Regolamento, all'Art. 13 punto 2, al rigo primo, dopo le parole "domicilio dell'esercente", aggiungere "i locali devono essere in possesso dei requisiti richiesti".

Emendamento n. 7

alla pagina n. 11 dell'allegato Regolamento, all'Art. 14 punto 2, al rigo secondo sostituire "60 gg." con "90 gg."

Emendamento n. 8

alla pagina n. 16 dell'allegato Regolamento, all'Art. 26 al punto 1, al capoverso d) al rigo quinto aggiungere dopo "artificiale" la parola "idonea".

Emendamento n. 9

alla pagina n. 19 dell'allegato Regolamento, alla lettera c) al rigo secondo dopo "disinfettata" aggiungere "con idonei prodotti"

Emendamento n. 10

alla pagina n. 22 dell'allegato Regolamento, all'art. 33 al punto 1. alla lettera a) al rigo 1 sostituire "30 gg." con "60 gg."

Emendamento n. 11


alla pagina n. 22 dell'allegato Regolamento, all'art. 33 al punto 2. al rigo quarto sostituire "giorni 20" con "giorni 30".

Il Presidente propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la delibera prima approvata. In base all'esito della votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio ha dichiarato a maggioranza con il voto contrario del consigliere Santoro, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione testé adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.


Si allegano, quale parte integrante del presente provvedimento:

- n. l'ordine del giorno;
- n.11 emendamenti;
- delibera di G.C. n.706 del 14.12.2017 di proposta al Consiglio, composta da n.09 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n.23 separatamente numerate.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.



Il Dirigente
dott.ssa Enrichetta Barbati





Il Coordinatore
dott. Giuseppe Scala

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

il Vicepresidente del Consiglio comunale
Salvatore Guangi

Il Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fucito


Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni



Deliberazione di C. C. n. 18... del 16/4/2018 composta da n. 8..... progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 45....., separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 4/5/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 360756 del 18/4/2018 a:

Amm. Amatore Palmieri Dott. me Sperano Dott. me Peolillo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addì

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnata a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte degli addetti al ritiro

per le procedure attuative

Addì

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

divenuta esecutiva in data(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1). (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI


Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE

INTEGRANTE DELLA

DELIBERAZIONE DI C.C.

N° 18 DEL 16/4/2018



CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
Gruppo Misto
Fratelli d'Italia

Zaffato II

ORDINE DEL GIORNO

Delibera di G.C. n.706 del 14.12.2017 di proposta al Consiglio avente ad oggetto: Approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista".

Seduta di Consiglio comunale del 16 aprile 2018

Il Consiglio Comunale

Premesso il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e delle norme vigenti nella materia oggetto del Regolamento.

Considerata la diffusione sul territorio cittadino di numerosi operatori e operatrici che svolgono l'attività di estetista e/o acconciatrice/ore a domicilio

Preso atto che tale attività lavorativa costituisce un calmiera sociale essendo spesso unica fonte di reddito per molte famiglie in difficoltà

IMPEGNA

l'Amministrazione Comunale:

- attivarsi presso gli Enti competenti affinché vengano predisposti appositi corsi di formazione, gratuiti, per abilitare le persone interessate allo svolgimento dell'attività di estetista e/o acconciatrice/ore a domicilio

**il Consigliere Comunale
dott. Andrea Santoro**

1





[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribble]

Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Deliberazione n. 706 del 14 dicembre 2017

OGGETTO: Proposta al Consiglio - Approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista".

Il Gruppo Consiliare "Movimento 5 stelle" propone i seguenti emendamenti al Regolamento allegato alla deliberazione riportata in oggetto.

- Modificare il punto 2 dell'art. 5 del regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto sostituendo dalla parola "è" fino al punto finale con le seguenti parole:

"è effettuato dal competente Servizio Comunale".

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

16-4-18

[Handwritten signature]



Gruppo consiliare Movimento 5 stelle via Verdi, 35 – 80133 Napoli tel. 081-7959838-29
mail: gruppo.m5s@comune.napoli.it



Gruppo Consiliare
Movimento 5 Stelle

Deliberazione n. 706 del 14 dicembre 2017

OGGETTO: Proposta al Consiglio - Approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista".

Il Gruppo Consiliare "Movimento 5 stelle" propone i seguenti emendamenti al Regolamento allegato alla deliberazione riportata in oggetto.

- Modificare il punto 2 dell'art. 6 del regolamento allegato alla delibera riportata in oggetto sostituendo dalla parola "è" fino al punto finale con le seguenti parole:

"è effettuato dal competente Servizio Comunale".

Mattia Fiume

Domenico Fiume

16.4.18




Gruppo consiliare Movimento 5 stelle via Verdi, 35 -- 80133 Napoli tel. 081-7959838-29
mail: gruppo.m5s@comune.napoli.it



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
Il Capogruppo

[Allegato h]



Napoli, 16 Aprile 2018

EMENDAMENTO N. 4
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 706 del 14/12/2017

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 706**, alla pagina n. 10 dell'allegato Regolamento, all'Art. 12 punto 3, al rigo secondo, dopo la parola "familiari", aggiungere "regolarmente assicurati"

Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto


Parere favorevole
16.4.18



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
Il Capogruppo

[Allegato 5]



Napoli, 16 Aprile 2018


EMENDAMENTO N. 5
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 706 del 14/12/2017

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 706**, alla pagina n. 10 dell'allegato Regolamento, all'Art. 13 punto 1, al rigo quinto, dopo la parola "convivenze", aggiungere "nel rispetto dei requisiti richiesti"

Parere favorevole
16.4.18

Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

Allegato



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
Il Capogruppo

Napoli, 16 Aprile 2018

EMENDAMENTO N. 6
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 706 del 14/12/2017

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 706**, alla pagina n. 10 dell'allegato Regolamento, all'Art. 13 punto 1, al rigo settimo, dopo la parola "ipermercati", aggiungere fuori dalla parentesi "con le prescrizioni pveviste."

Parere favorevole
Moretto
16.4.18
[Signature]


Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
Il Capogruppo

[Allegato F]



Napoli, 16 Aprile 2018

EMENDAMENTO N. 8
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 706 del 14/12/2017

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 706**, alla pagina n. 10 dell'allegato Regolamento, all'Art. 13 punto 2, al rigo primo, dopo le parole "domicilio dell'esercente", aggiungere "i locali devono essere in possesso dei requisiti richiesti"

Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

Parere favorevole
16.4.18
RF


7



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
Il Capogruppo

[Allegato 2]



Napoli, 16 Aprile 2018

**EMENDAMENTO N. 9
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 706 del 14/12/2017**

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 706**, alla pagina n. 11 dell'allegato Regolamento, all'Art. 14 punto 2, al rigo secondo sostituire "60 gg" con 90 gg"



Si rimette alla valutazione
dell'organo deliberante
Rf 16.4.18

Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

Allegato 9

~~21~~



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
Il Capogruppo

Napoli, 16 Aprile 2018


**EMENDAMENTO N. 16
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 706 del 14/12/2017**

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 706**, alla pagina n. 16 dell'allegato Regolamento, all'Art. 26 al punto 1, al capoverso d) al rigo quinto aggiungere dopo "artificiale" la parola "idonea"

Parere favorevole
16.4.18
RF

Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto

Caraffa 10



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
Il Capogruppo

Napoli, 16 Aprile 2018

EMENDAMENTO N. 22
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 706 del 14/12/2017

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 706**, alla pagina n. 19 dell'allegato Regolamento, alla lettera c) al rigo secondo dopo "disinfettata" aggiungere "con idonei prodotti"

Parere favorevole
16.4.18
[Signature]

Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
Il Capogruppo

Lucifero 11

~~33~~

Napoli, 16 Aprile 2018

EMENDAMENTO N. 28
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 706 del 14/12/2017

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 706**, alla pagina n. 22 dell'allegato Regolamento, all'art. 33 al punto 1. alla lettera a) al rigo 1 sostituire "30 gg" con "60 gg"

Parere favorevole
16.4.18


Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto



COMUNE DI NAPOLI

CONSIGLIO COMUNALE di NAPOLI
GRUPPO CONSILIARE Prima Napoli
Il Capogruppo


Allegato 12



Napoli, 16 Aprile 2018

EMENDAMENTO N. 29
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 706 del 14/12/2017

Alla **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 706**, alla pagina n. 22 dell'allegato Regolamento, all'art. 33 al punto 2. al rigo quarto sostituire "giorni 20" con "giorni 30".

Parere favorevole
16.4.18


Consigliere Comunale
Vincenzo Moretto



ORIGINALE

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO
RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples

ASSESSORATO AL BILANCIO, AL LAVORO E ALLE
ATTIVITA' ECONOMICHE

728
del 07-12-2017



COMUNE DI NAPOLI

Proposta al Consiglio

- 7 DIC. 2017
11/844

Proposta di delibera prot. n° 4 del 1/12/2017

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 706

OGGETTO: Proposta al Consiglio - Approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista".

Il giorno 14 DIC. 2017....., nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 7 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

ASSENTE

ASSESSORI:

Raffaele DEL GIUDICE

P

Roberta GAETA

P

Gaetano DANIELE

ASSENTE

Carmine PISCOPO

P

Enrico PANINI

P

Ciro BORRIELLO

ASSENTE

Mario CALABRESE

ASSENTE

Alessandra SARDU

P

Annamaria PALMIERI

P

Alessandra CLEMENTE

P

Maria D'AMBROSIO

ASSENTE

/

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Vicesindaco Raffaele Del Giudice

Assiste il Segretario del Comune: Dott.ssa Patrizia Maguani

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
[Handwritten signature]

Premesso:

> che nell'ambito del territorio del Comune di Napoli, relativamente alle attività di "Acconciatore e di Estetista" risulta ancora vigente il "Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini", approvato con Deliberazione Consiliare n. 345 del 25 ottobre 1974 e modificato/integrato con Delibera Consiliare n. 149 del 6.5.1994;

> che, come è facilmente rilevabile anche dal titolo, l'impianto normativo del suddetto Regolamento, si rivela del tutto inadeguato allo scopo di disciplinare la materia, essendo stato ampiamente superato dalla evoluzione della normativa emanata a livello nazionale, anche di recepimento di quella comunitaria;

> che, in particolare:

- A) nell'anno 1990, con la Legge 4 gennaio n. 1, rubricata "Disciplina dell'attività di estetista", le attività considerate dalla Legge 161/63, come modificata dalla L.1142/70, "mestieri affini" a quelli di barbiere o parrucchiere, hanno ricevuto autonoma e dettagliata disciplina legislativa;
- B) nell'anno 2005, con la Legge 17 agosto n. 174, rubricata "Disciplina dell'attività di acconciatore", è stato effettuato un altro fondamentale intervento in materia di attività di barbiere e parrucchiere, destinato, sostanzialmente, a frantumare il quadro normativo dell'epoca (formato dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con Leggi 23 dicembre 1970, n. 1142, e 29 ottobre 1984, n. 735, e dai relativi Regolamenti comunali), le cui disposizioni incompatibili con la nuova legge venivano dalla stessa abrogate;
- C) nell'anno 2007, il Legislatore all'articolo 10, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (c.d. Bersani bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha stabilito che: *"Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari"*;
- D) nell'anno 2010, con il D. Lgs. 26 marzo n. 59, rubricato "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", sono state apportate importanti modifiche alla Legge 174/2005 e alla Legge 1/90, rispettivamente, con gli artt. 77 e 78;
- E) dal 31 luglio del medesimo anno 2010, in virtù del nuovo art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dall'art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni con Legge 30/07/2010, n. 122, anche l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, già sottoposto a D.I.A. ai sensi di quanto sopra richiamato, è stato sottoposto alla presentazione di una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la quale deve essere necessariamente corredata, dalle dichiarazioni, attestazioni/asseverazioni, e dagli elaborati tecnici, relativi alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla Legge (v. L. 04/01/1990, n. 1, e s.m.i., e L. 17/08/2005, n. 174, e s.m.i.) per l'esercizio dell'attività;
- F) nell'anno 2012, con l'art. 12, comma 4-bis, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, è stato disposto che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, si applicano*

anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza";

- G) nel medesimo anno 2012, con il D. Lgs. 6 agosto n. 147, rubricato "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno", sono state apportate ulteriori importanti modifiche, oltre che al citato D.Lgs. 59/2010, sia alla Legge 174/2005 e sia alla Legge 1/90, rispettivamente, con gli artt. 15 e 16;

Premesso altresì:

- che, tenuto conto dell'attuale crisi socio-economica nonché delle legittime aspettative degli operatori del settore degli acconciatori e degli estetisti, alla ricerca di nuove forme gestionali per ottimizzare il contenimento dei costi di esercizio, la Giunta comunale, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento per le attività di acconciatore e di estetista, con deliberazione n. 290 del 1° giugno 2017 ha approvato, a titolo di sperimentazione, per la durata di un anno e comunque fino all'approvazione del suddetto nuovo regolamento, le linee guida per la disciplina dell' "affido di poltrona o di cabina"; a seconda se trattasi di attività di acconciatore o di attività di estetista;
- che con l'introduzione anche nel territorio cittadino di tale nuovo modello di gestione aziendale, già molto diffuso in altre città italiane, si è data la possibilità al titolare di un'attività di acconciatore/estetista (affidante) di concedere, mediante un apposito contratto, ad un altro soggetto (affidatario), in possesso dei necessari requisiti per l'esercizio dell'attività, l'utilizzo di una postazione di lavoro per svolgere in maniera autonoma la propria attività all'interno del medesimo locale;
- che, adottando il suddetto atto deliberativo, l'Amministrazione ha inteso conseguire un duplice obiettivo, particolarmente meritevole di tutela, in quanto:
 - a) da un lato, si è offerta agli operatori del settore la possibilità una diminuzione dei costi di esercizio: il titolare dell'attività (affidante) vedrebbe diminuire i suoi costi fissi, l'affidatario sosterebbe un costo più contenuto esercitando l'attività all'interno di un locale già strutturato, senza dover necessariamente investire capitali per l'apertura di un nuovo esercizio;
 - b) dall'altro, si è apprestato uno strumento per contrastare il lavoro sommerso ed evitare fenomeni di abusivismo in un campo particolarmente delicato, quale quello dei servizi alla persona;

Considerato:

- che, comunque, persiste l'esigenza di fornire con immediatezza agli operatori, pubblici e privati, del settore uno strumento operativo globale che disciplini l'intera materia relativa alle attività di acconciatore e di estetista, ed è quindi necessario adottare un nuovo testo regolamentare adeguato al mutato contesto normativo;

Vista:

la bozza di "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista" che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto per tutto quanto sopra esposto, di dover procedere all'approvazione della citata bozza di "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista";

Visti:

- la Legge n. 443 dell'8/08/1985 e s.m.i.;
- la Legge n. 174 del 17/08/2005;
- la Legge n. 1 del 4/01/1990;
- l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Attestato:

- > che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini dell'esclusione di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis L. 241/90, introdotto con L. 190/2012 (art. 1, comma 41),

4

è stata espletata dalla Dirigenza che lo sottoscrive;

> che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13 c. 1 lett. B) e c 17 c. 2 lett. a) del Regolamento dei controlli interni dell'Ente;

Si allegano – quale parte integrante del presente atto – i seguenti documenti, composti complessivamente da n. ~~23~~ pagine progressivamente numerate da ~~1~~ a ~~23~~

1) Bozza di " Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista ".

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso Dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio Commercio, Artigianato e
Made in Naples
Dott.ssa Valeria Paoletta



CON VOTI UNANIMI DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi integralmente riportate,

Proporre al Consiglio:

Approvare il testo di "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista" di cui alla bozza che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente del Servizio Commercio,
Artigianato e Made in Naples
Dott.ssa Valeria Paoletta




Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art.38
Comma 5) lettera K del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi

Il Direttore Centrale

Dott.ssa Paola Sparano



L'Assessore al Bilancio, al Lavoro e alle
Attività Economiche
Dott. Enrico Pini



~~Letto confermato e sottoscritto:~~

~~IL SINDACO~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

Segue emendamento su intercalare allegato

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~


Segue: EMENDAMENTO alla deliberazione di Giunta Comunale n.706 del 14/12/2017

La Giunta,
Letto il parere di regolarità tecnica;
Letto il parere di regolarità contabile;
Lette le osservazioni del Segretario Generale;
Con VOTI UNANIMI adotta l'atto emendandolo nel senso di precisare che con lo stesso si propone al Consiglio di approvare il nuovo testo di "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista", e contestualmente di abrogare il precedente regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Il Vice Sindaco
Raffaele Del Giudice

**IL SEGRETARIO
GENERALE**



6

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 4 DEL 01/12/2017, AVENTE AD OGGETTO: **Proposta al Consiglio - Approvazione del nuovo "Regolamento per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista"**

Il Dirigente del Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: Favorevole.

Il presente atto non comporta aumenti di spesa o diminuzioni di entrata anche con riferimento ad esercizi successivi.

Addi. 1 dicembre 2017

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Valeria Paoletta
Valeria Paoletta

- 7 DIC. 2017

Pervenuta alla Direzione Centrale Servizi Finanziari il Prot. FI/844
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

U.P. a

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE
Paoletta

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap..... (.....) del Bilancio, che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	€
Impegno precedente	€
Impegno presente	€
Disponibile	€

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

4

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Servizio Controllo e Registrazione Spese

Napoli 7.12.2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine allo schema di proposta di delibera del Servizio Commercio, Artigianato e Made a Naples.


Protocollo n. 4 del 1.12.2017

I1-844 del 7.12.2017

Parere non dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

6

Il Ragioniere Generale
Dott. R. Grimaldi



8

Osservazioni del Segretario Generale

Proposta di deliberazione del Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples
(prot. n. 04 del 01/12/2017 - S.G. 728 del 07.12.2017)

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal dirigente proponente;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso nei termini di "Favorevole".

Visto il parere di regolarità contabile espresso in termini di "parere non dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente".

Dalle premesse della proposta si rileva la seguente motivazione:

regolamentare le attività di acconciatore e di estetista e l'ipotesi di "affido di poltrona e/o di cabina" per offrire agli operatori del settore la possibilità di diminuire i costi di esercizio e per apprestare uno strumento per contrastare il lavoro sommerso ed evitare fenomeni di abusivismo in un campo particolarmente delicato come quello dei servizi alla persona.

Nelle premesse della proposta sono riportati i riferimenti normativi e le deliberazioni adottate in precedenza in materia.

Si richiama, in particolare, la legge n. 1 del 4 gennaio 1990 sulla disciplina dell'attività di estetista e la legge 174 del 2005 sulla disciplina dell'attività di acconciatore.

Non si rinvencono nella proposta elementi che richiedono particolari osservazioni, fermo restando che il provvedimento interviene in assenza di una disciplina legislativa regionale sul tema ed abroga il precedente Regolamento comunale in materia adottato nel 1977 e modificato con deliberazione consiliare 149/1994.

Si ricorda che alla dirigenza che sottoscrive la proposta compete la responsabilità in merito alla regolarità tecnica, espressa nel parere di competenza reso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL; alla dirigenza compete, altresì, il controllo sulla fasi attuative del regolamento.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità cui s'informa l'azione amministrativa.

Il Segretario Generale
Patrizia Magnoni




VISTO
Vice Sindaco
Il Vice Sindaco
Raffaello Di Giuda



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N. 406.....DEL 14-12-2017
PROPOSTA AL CONSIGLIO



COMUNE DI NAPOLI

NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

Handwritten signature

INDICE

TITOLO I – FINALITÀ E OGGETTO

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto

TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- Art. 3 - Ambito di applicazione
- Art. 4 -Definizioni

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – REQUISITI SOGGETTIVI E AVVIO DELLE ATTIVITÀ

- Art. 5 – Requisiti soggettivi per attività di acconciatore
- Art. 6 – Requisiti soggettivi per attività di estetista
- Art. 7 – SCIA/Comunicazioni - Generalità
- Art. 8 – Avvio delle attività
- Art. 9 – Subingresso - Generalità
- Art. 10 – Subingresso *inter vivos*
- Art. 11 – Subingresso *mortis causa*

CAPO II – FORME E MODALITÀ DI ESERCIZIO

- Art. 12 – Forme di esercizio
- Art. 13 – Modalità di esercizio
- Art.14 – Sospensione dell'attività
- Art.15 – Cessazione dell'attività

CAPO III – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PARTICOLARI

- Art.16 – Obblighi di custodia e di esposizione
- Art.17 – Orari degli esercizi

TITOLO IV – AFFIDO DI POLTRONA E/O DI CABINA

CAPO I – GENERALITA' E PRESUPPOSTI

- Art. 18 – Generalità
- Art. 19 – Presupposti

CAPO II – MODALITA' E LIMITI DI UTILIZZO

- Art. 20 – Avvio dell'attività
- Art. 21 – Limiti di utilizzo

CAPO III – ORARI, PREZZI E SANZIONI

- Art. 22 – Orari di esercizio
- Art. 23 – Prezzi e fiscalità
- Art. 24 – Sanzioni

TITOLO V – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

- Art. 25 – Competenza
- Art. 26 – Requisiti dei locali
- Art. 27 – Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

- Art. 28 – Procedimenti per la lavorazione
- Art. 29 – Obblighi del titolare

TITOLO VI – SANZIONI

- Art. 30 – Fonti normative e modalità di applicazione
- Art. 31 – Sanzioni pecuniarie
- Art. 32 – Sospensione coattiva dell'attività
- Art. 33 – Decadenza dall'esercizio dell'attività

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 – Disposizioni transitorie
- Art. 35 – Rinvio ad altre norme
- Art. 36 – Adeguamento automatico
- Art. 37 – Vigilanza e controllo
- Art. 38 – Abrogazioni
- Art. 39 – Entrata in vigore



TITOLO I

Finalità e oggetto

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

a) disciplinare le attività di acconciatore e di estetista in coerenza con il nuovo quadro normativo nazionale vigente in materia che, da un lato ha previsto nuove figure professionali riconducendole alla sfera della libertà di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione, con l'obiettivo di assicurare, tra l'altro, parità di accesso delle imprese al mercato e la tutela dei consumatori; dall'altro ha liberalizzato e semplificato l'accesso alle attività in adeguamento alla recente normativa comunitaria;

b) regolamentare, nell'ambito del territorio comunale, l' "affido di poltrona e/o di cabina", rispettivamente per l'attività di acconciatore e/o di estetista, quale nuovo modello di gestione aziendale che, da una parte, favorisce la riduzione dei costi di organizzazione aziendale per i titolari di esercizi di acconciatore/estetista e, dall'altra, consente a chi è in possesso dei richiesti requisiti professionali, ma per il momento è privo delle necessarie disponibilità di risorse per l'apertura di un esercizio, di avviare in modo regolare una propria attività imprenditoriale.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della Legge 17 agosto 2005 n. 174, e s.m.i., e quella di estetista, ai sensi della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i..

Sono disciplinate, in particolare, nel Regolamento:

a) le modalità per l'apertura di nuovi esercizi di acconciatore e/o di estetista, per il trasferimento della sede operativa di quelli già esistenti da una zona all'altra del territorio comunale; per il subingresso nell'esercizio di un'attività, in proprietà o in gestione, sia per atto fra vivi, sia a causa di morte;

b) i presupposti per l'esercizio delle attività;

c) le modalità di svolgimento dell'attività;

d) le condizioni igienico-sanitarie, sia soggettive, relative alle persone, e sia oggettive relative ai locali e alle attrezzature, da osservare per l'esercizio delle attività;

e) i presupposti e le modalità di attuazione e di esercizio dell' "affido di poltrona", per l'attività di acconciatore, e dell' "affido di cabina", per l'attività di estetista.



TITOLO II

Ambito di applicazione e definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutte le forme di esercizio delle attività di acconciatore e/o di estetista, ivi compreso l'affido di poltrona e/o di cabina, dovunque e da chiunque siano esercitate nell'ambito del Comune di Napoli, anche a titolo gratuito.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento per la definizione delle attività di acconciatore e di estetista si utilizzano le medesime definizioni tecniche contenute, rispettivamente, nella Legge 17 agosto 2005 n. 174, e s.m.i., e nella Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e s.m.i., di seguito riportate:

- **Acconciatore:** "L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare".

- **Estetista:** "L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti".

L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e s.m.i., e con l'applicazione dei prodotti cosmetici come definiti dalla normativa comunitaria.

Sono escluse da tale attività le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Le attività di truccatore, visagista, massaggiatore facciale, depilatore, manicure e pedicure estetico, sono considerate attività di estetista.

Inoltre, s'intende per:

- a) **Regolamento:** il presente Regolamento;
- b) **Impresa individuale artigiana:** quella esercitata personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare dalla persona fisica, ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443, e s.m.i.;
- c) **Impresa individuale non artigiana:** quella esercitata dalla persona fisica con designazione di altra persona quale Responsabile tecnico;
- d) **Impresa societaria artigiana:** quella esercitata da un soggetto societario aventi i requisiti richiesti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, e s.m.i.;

- e) **Impresa societaria non artigiana:** quella esercitata da un soggetto societario non avente i requisiti richiesti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443, e s.m.i.;
- f) **Qualificazione o abilitazione professionale:** quella richiesta per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento da parte del Responsabile tecnico, conseguita ai sensi delle vigenti normative;
- g) **Responsabile tecnico:** il soggetto designato nella persona del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, in possesso della qualificazione e/o abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività;
- h) **Requisiti igienico-sanitari:** quelli relativi alla idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di cui al Regolamento, e quelli relativi alla idoneità sanitaria del personale addetto, nonché quelli relativi ai procedimenti tecnici seguiti nelle lavorazioni;
- i) **Requisiti soggettivi:** quelli richiesti per l'esercizio dell'attività riferiti alla persona fisica o al soggetto societario;
- l) **Subingresso:** il subentro a titolo definitivo o temporaneo, per atto tra vivi o a causa di morte, di un nuovo soggetto nell'esercizio di una o più attività già autorizzate in capo ad un soggetto diverso;
- m) **Superficie minima:** quella relativa all'ambiente lavoro con esclusione dei locali accessori come ad es. ingressi, sale di attesa, servizi, ripostigli etc.;
- n) **Trasferimento di sede:** quello dell'attività da un locale all'altro nell'ambito del territorio del Comune;
- o) **Affido di poltrona e/o di cabina:** il modello di gestione aziendale in base al quale i titolari di esercizi di acconciatore e/o estetista concedono in uso a terzi, in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti, una o più postazioni di lavoro all'interno dei locali nei quali svolgono la propria attività e le attrezzature funzionali alle prestazioni svolte;
- p) **SCIA:** Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
- q) **SUAP:** Sportello Unico per le Attività Produttive.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Requisiti soggettivi e avvio delle attività

Art. 5 - Requisiti soggettivi per l'attività di acconciatore

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore è subordinata al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 17 agosto 2005 n. 174, e s.m.i., e all'assenza dell'applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

In caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, i c.d. requisiti antimafia di cui sopra sussistono in capo al legale rappresentante, al Responsabile tecnico e a tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di impresa individuale tali requisiti sono posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona designata Responsabile tecnico.

2. L'accertamento del possesso dell'abilitazione professionale è di competenza del Comune.

3. L'abilitazione professionale è posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa oppure dal Responsabile tecnico, se persona diversa;
- in caso di impresa societaria: da almeno uno dei soci oppure dal Responsabile tecnico.

4. Il Responsabile tecnico, è in possesso dell'abilitazione professionale, ed è designato, in diversa persona, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Esso è iscritto nel Repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA, e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.

Art. 6 - Requisiti soggettivi per l'attività di estetista

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinata al possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e s.m.i., e all'assenza dell'applicazione con provvedimento definitivo di una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, Titolo I, Capo II, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo.

In caso di società, associazioni o altri organismi collettivi, i c.d. requisiti antimafia di cui sopra sussistono in capo al legale rappresentante, al Responsabile tecnico e a tutti i soggetti individuati dall'articolo 85, del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di impresa individuale tali requisiti sono posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona designata Responsabile tecnico.

2. L'accertamento del possesso della qualificazione professionale è di competenza del Comune.

3. La qualificazione professionale è posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa oppure dal Responsabile tecnico, se persona diversa;

- in caso di impresa societaria: da almeno uno dei soci oppure dal Responsabile tecnico.

4. Il Responsabile tecnico è in possesso della qualificazione professionale, ed è designato, in diversa persona, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa. Esso è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA, e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetista.

Art. 7 - SCIA/Comunicazioni – Generalità

Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) e le comunicazioni per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento sono inoltrate con modalità telematica al SUAP, utilizzando l'apposito modello relativo alla tipologia di attività, corredato dalla documentazione ivi indicata.

Art. 8 - Avvio delle attività

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore e/o estetista, il trasferimento della sede operativa dell'impresa già autorizzata da una zona all'altra del territorio comunale, e il subingresso nell'esercizio dell'attività, in proprietà o in gestione, sia per atto fra vivi che a causa di morte, sono soggetti a preventiva SCIA da inoltrarsi al SUAP, nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

2. L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di inoltro della medesima Segnalazione.

Art. 9 - Subingresso - Generalità

1. Il trasferimento nelle forme di legge, in proprietà o in gestione dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta, di diritto, il subentro dell'avente causa nella stessa posizione amministrativa del dante causa a condizione che il subentrante sia in



possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività ed abbia inoltrato relativa comunicazione secondo le modalità indicate dal Regolamento.

2. Il subingresso nell'esercizio dell'attività, sia per atto fra vivi che a causa di morte, non è consentito se l'impresa del cedente o dante causa risulti cessata prima della formalizzazione dell'atto o del verificarsi dell'evento posto a fondamento del subingresso.

Art. 10 - Subingresso *inter vivos*

1. Nel caso di subingresso per atto tra vivi il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, può continuare l'attività del dante causa senza interruzioni a condizione che abbia inoltrato relativa comunicazione secondo le modalità indicate dal Regolamento

2. Se, alla data della stipula dell'atto posto a fondamento del subingresso, il subentrante non è in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, non può esercitare l'attività del dante causa senza la preventiva designazione, in altra persona, del Responsabile tecnico munito di tali requisiti.

3. In caso di mancata designazione del Responsabile tecnico decade dal diritto di esercitare tale attività qualora non venga in possesso dei citati requisiti entro un anno da tale data.

4. Decade, altresì, dal diritto di esercitare l'attività del dante causa qualora entro sei mesi dalla data del conseguimento dei requisiti non inoltri la relativa comunicazione.

Art. 11 - Subingresso *mortis causa*

1. Nel caso di morte del titolare gli eredi, individuati nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività possono continuare l'attività del *de cuius* senza interruzioni, a condizione che inoltrino la relativa comunicazione, secondo le modalità indicate dal Regolamento, o come impresa individuale, con l'espressa rinuncia di tutti gli altri eventuali eredi, oppure come costituita impresa societaria, unitamente a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti chi siano gli eredi.

2. I medesimi eredi, qualora non siano in possesso dei citati requisiti, possono continuare l'attività del *de cuius* senza interruzioni, a condizione che l'attività venga effettivamente svolta da un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività e che abbiano presentato la segnalazione certificata di inizio attività, o come impresa individuale, con l'espressa rinuncia di tutti gli altri eventuali eredi, oppure come costituita impresa societaria, unitamente a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti chi siano gli eredi.

3. Nel caso indicato al comma 2., qualora gli eredi siano iscritti nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 5 della citata legge 443/85, potranno essere titolari dell'attività limitatamente al periodo di durata della predetta iscrizione nel Registro delle Imprese. Scaduto tale

periodo senza che nessuno di essi abbia acquisito i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, decadono dal diritto di esercitare l'attività artigiana del dante causa. Fatta salva la facoltà di inoltrare nuova SCIA, secondo le modalità indicate dal Regolamento, quale impresa individuale o societaria non artigiana.

4. In presenza di eredi minorenni è richiesta, in ogni caso, l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Capo II

Forme e modalità di esercizio

Art. 12 - Forme di esercizio

1. Le attività di cui all'art. 3 del Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale o societaria.

2. Una impresa individuale o societaria può esercitare nella stessa sede o in più sedi una o più attività di cui al Regolamento, a condizione che per ogni sede sia designato almeno un diverso Responsabile tecnico in possesso di qualificazione o abilitazione professionale per ognuna delle attività.

3. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore, possono avvalersi di collaboratori familiari e di personale dipendente per le esclusive prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

4. Non è consentito l'esercizio dell'attività di estetista e/o acconciatore ai soggetti non iscritti nel Registro delle Imprese.

Art. 13 - Modalità di esercizio

1. Le attività di acconciatore e/o estetista, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento, possono essere esercitate:

- in locali aperti al pubblico;
- in locali allestiti presso alberghi, discoteche, palestre, piscine, istituti di ricovero, ospedali, case di cura, caserme, istituti penitenziari, e altre convivenze;
- all'interno di centri commerciali e di grandi infrastrutture di servizio (aeroporto, porto, stazioni ferroviarie, ipermercati).
- presso il domicilio dell'esercente, del cliente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dal Regolamento, a condizione che si consenta i controlli da parte degli Organi competenti.

2. Quando l'attività viene svolta presso il domicilio dell'esercente questi è tenuto a consentire espressamente e incondizionatamente i controlli da parte delle autorità

competenti nei locali privati adibiti all'esercizio dell'attività. In tali casi, e quando l'attività viene svolta ai piani superiori di edifici, è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'edificio visibile dalla pubblica via.

3. È consentito effettuare servizi a domicilio dei clienti, ovvero presso la sede da questi designata, esclusivamente ai soggetti già autorizzati per l'esercizio dell'attività in sede fissa, o da personale da questi dipendente in possesso di qualificazione o abilitazione professionale.

4. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante.

5. L'attività di estetista può essere svolta anche presso esercizi autorizzati ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n.114 alla vendita di prodotti cosmetici, a condizione che gli stessi si adeguino alle norme del Regolamento.

Art. 14 - Sospensione dell'attività

1. Per comprovati motivi di necessità, su richiesta dell'interessato, il Dirigente del Servizio comunale competente può autorizzare la sospensione dell'attività di un esercizio per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a trecentosessantacinque giorni.

2. La sospensione dell'attività di un esercizio per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni non è soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1, ma ad apposita comunicazione da inoltrarsi con le modalità di cui al precedente art. 7).

Art. 15 - Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività, il titolare dell'esercizio è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, da inoltrarsi con le modalità di cui al precedente art. 7), indicando la data della cessazione.

2. In caso di morte del titolare tale obbligo cede a carico degli eredi, salvo quanto previsto dal precedente art. 11.

Capo III

Obblighi amministrativi particolari e orari

Art. 16 - Obblighi di custodia e di esposizione

È fatto espresso obbligo al soggetto, individuale o societario, titolare dell'esercizio di acconciatore e/o estetista di:

- custodire nel locale, la copia conforme della SCIA rilasciata dal SUAP, ai fini della dovuta esibizione agli organi di controllo sul territorio;

- esporre la tabella delle tariffe praticate per ogni singola prestazione, concordate e stabilite dalle associazioni di categoria. A tal fine le predette associazioni comunicano al Comune le tariffe vigenti e tutte le variazioni che dovessero successivamente intervenire;
- esporre, in modo visibile anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura, un cartello riportante l'orario di attività, che deve essere conforme a quanto stabilito con ordinanza del Sindaco ai sensi del successivo art. 17;
- comunicare ogni variazione soggettiva e/o oggettiva intervenuta dopo l'inoltro della SCIA e l'inizio dell'attività.

Art. 17 - Orari degli esercizi

Per gli esercizi di cui al Regolamento, la disciplina dell'orario di apertura e chiusura, della chiusura pomeridiana, del riposo settimanale, della eventuale chiusura infrasettimanale, nonché delle festività religiose e civili, è determinata, di volta in volta, dal Sindaco con apposite ordinanze, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria.

TITOLO IV

AFFIDO DI POLTRONA E/O DI CABINA

Capo I

Generalità e presupposti

Art. 18 - Generalità

1. I titolari di esercizi di acconciatore e/o estetista, legittimamente in attività, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento concedono in uso a terzi, in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalla vigente normativa, una o più postazioni di lavoro all'interno dei locali nei quali svolgono la propria attività e le attrezzature funzionali alle prestazioni svolte, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e locali in materia, tra l'altro, contrattuale, giuslavoristica, fiscale, contabile, di sicurezza igienico-sanitaria e dei luoghi di lavoro.

2. Nell'affido di poltrona, per l'attività di acconciatore, e/o di cabina, per l'attività di estetista, le attività del soggetto affidante e del soggetto affidatario, sono gestite in reciproca autonomia con la netta distinzione degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature in uso ai medesimi soggetti, con espresso divieto dell'uso promiscuo degli strumenti e delle attrezzature sia per ragioni igienico-sanitarie e sia ai fini della corretta attribuzione delle responsabilità all'interno dello stesso locale.



3. L'affido di poltrona e/o di cabina è consentito esclusivamente per la tipologia di attività legittimamente svolta dal concedente in regime autorizzatorio.

4. Una impresa che esercita l'attività di acconciatore procede all'affido di cabina per l'attività di estetista ad un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali, solo a seguito dell'adeguamento dei locali, se necessario, ed in ogni caso, di presentazione di apposita SCIA per l'attività di estetista con nomina del responsabile tecnico, al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico-sanitari e professionali previsti in relazione alle differenti attività, secondo le vigenti previsioni di legge. Stessa disposizione si applica, mutatis mutandis, per il caso inverso.

Art. 19 - Presupposti

1. L'affido di poltrona e/o di cabina è un rapporto tra due distinti imprenditori, affidante e affidatario, riconducibile alla figura contrattuale della "*Gestione e godimento della cosa produttiva*" prevista dall'articolo 1615 del c.c., le cui attività sono gestite in reciproca autonomia con la netta distinzione degli spazi, degli strumenti e delle attrezzature in uso ai medesimi soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale.

2. Il soggetto affidante è un imprenditore titolare dell'esercizio di acconciatore e/o estetista legittimamente in attività. Non può essere affidante chi ha effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

3. Il soggetto affidatario è un imprenditore, munito dei requisiti morali e professionali e di Partita IVA, che esercita direttamente l'attività sotto forma di impresa individuale senza avvalersi di collaboratori. Non può essere affidatario chi ha lavorato all'interno dello stesso esercizio negli ultimi 5 anni in qualità di dipendente.

4. Il contratto è stipulato in forma di atto pubblico o scrittura privata con firma autenticata, è registrato all'Agenzia delle Entrate, e contiene, tra l'altro, necessariamente:

- la durata contrattuale di almeno un anno;
- gli spazi lavorativi dati in uso dall'affidante, appositamente specificati in una planimetria del locale allegata al contratto, nella quale sono, inoltre, specificate le postazioni di lavoro oggetto dell'affido ad uso esclusivo dell'affidatario;
- l'attività che verrà esercitata su ogni postazione di lavoro data in affido;
- il rapporto economico intercorrente tra le parti;
- la facoltà di recesso anticipato e le cause di risoluzione anticipata.



Capo II

Modalità e limiti di utilizzo

Art. 20 - Avvio dell'attività

1. L'avvio dell'attività dell'affido di poltrona e/o di cabina è subordinato alla presentazione di una comunicazione congiunta (affidante e affidatario), quale atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, da inoltrarsi al SUAP in modalità telematica con allegati i documenti indicati sulla medesima piattaforma informatica SUAP.
2. Alla Comunicazione è allegata, in particolare, oltre al contratto di affido, una scrittura privata che definisce i criteri per l'utilizzo della strumentazione in modo che venga assicurata la netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso all'affidatario da quelle dell'affidante, nonché indicazioni relative al tipo di prodotti utilizzati.
3. La comunicazione congiunta non costituisce a nessun titolo subingresso dell'affidatario nell'attività dell'affidante il quale rimane titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio.
4. L'affidante, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, è presente, personalmente o tramite il suo direttore tecnico, durante il periodo di esercizio dell'affidatario. Qualora il soggetto affidante fosse una impresa individuale senza dipendenti, l'attività dell'affidatario in assenza del titolare è consentita solo in caso di assenza per giustificati motivi idoneamente comprovati.
5. In riferimento alla responsabilità relativa all'osservanza delle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'affidante e l'affidatario rispondono ognuno per la parte del locale relativa alla propria attività. Per le parti in comune risponde in toto l'affidante.
6. La comunicazione abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata, sulla stessa comunicazione sono eseguiti i controlli per la verifica dei richiesti requisiti soggettivi ed oggettivi.
7. L'attività svolta in assenza di comunicazione congiunta è da considerarsi abusiva.

Art. 21 - Limiti di utilizzo

1. L'utilizzo dell'affido di poltrona e/o cabina da parte di una impresa che esercita l'attività di acconciatore e/o estetista non supera i seguenti limiti:
 - per le imprese che hanno da zero a tre dipendenti: non più di una poltrona/cabina;
 - per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti: non più di due poltrone/cabine;
 - per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10: non più di tre poltrone/cabine.



2. L'affido di poltrona e/o cabina, oltre i limiti indicati al comma precedente, non è consentito ed è considerata attività abusiva.

Capo III

Orari, prezzi e sanzioni

Art. 22 - Orari di esercizio

1. Nell'affido di poltrona e/o di cabina l'affidatario rispetta gli orari e i giorni di chiusura dell'esercizio stabiliti dall'affidante, e non può esercitare la propria attività in assenza dell'affidante o del Responsabile tecnico di questi.
2. Nell'ambito degli orari di cui al comma precedente, l'affidatario ha facoltà di esporre un proprio cartello orario personalizzato.

Art. 23 - Prezzi e fiscalità

1. L'affidatario espone il proprio cartello prezzi per ogni trattamento effettuato, anche in caso di prezzi identici a quelli dell'affidante all'interno dello stesso esercizio.
2. L'affidante e l'affidatario rilasciano separatamente scontrino fiscale/fattura per le relative prestazioni da ognuno rese.

Art. 24 - Sanzioni

L'affidante e l'affidatario sono singolarmente o congiuntamente soggetti a sanzioni per eventuali violazioni di norme o di regolamenti a seconda della riconducibilità della responsabilità all'uno, all'altro o ad entrambi i soggetti.



TITOLO V

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 25 - Competenza

1. È attribuita al Distretto Sanitario dell'A.S.L. Napoli 1 competente per territorio, in riferimento alla ubicazione dell'esercizio, la competenza in materia igienico-sanitaria, relativamente:

- ai locali, alle attrezzature, alle dotazioni tecniche e alle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività di cui al Regolamento;
- ai procedimenti tecnici usati in dette attività;
- all'idoneità sanitaria degli operatori addetti.

Art. 26 - Requisiti dei locali

1. Le attività di cui al Regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi che devono corrispondere ai seguenti requisiti:

- a) La superficie minima dei locali adibiti a barbiere o parrucchiere, esclusi i locali accessori (ingresso, sala di attesa, servizi igienici, ripostiglio), non può essere inferiore a mq. 10 per un solo posto di lavoro (inteso come ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio), aumentata di mq. 4 per ogni ulteriore posto di lavoro. La distanza tra le postazioni di lavoro, misurata al centro dell'interasse tra le poltrone, dovrà essere non inferiore a mt. 1,50.

Per le attività di estetista è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa, e la superficie minima non può essere inferiore a mq. 14.

- b) L'altezza dei locali non può essere inferiore a mt. 3, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.
- c) I pavimenti, sia nei locali di lavoro che nei locali accessori, devono essere perfettamente uniformi e di materiale facilmente lavabile e sanificabile. Le pareti devono essere rivestite di materiale lavabile e sanificabile fino ad un'altezza di mt. 1,80.
- d) La superficie aeroilluminante non può essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. L'aerazione può essere anche artificiale, a condizione che vengano utilizzati impianti i cui progetti siano stati preventivamente sottoposti alla valutazione dell'A.S.L..
In caso di illuminazione naturale insufficiente, soprattutto sui posti di lavoro, è necessario ricorrere alla illuminazione artificiale.
- e) Nei locali di lavoro devono essere collocati lavandini fissi ad acqua corrente e potabile, calda e fredda, in numero adeguato all'attività svolta e per le attività di barbiere in



numero uguale ai posti di lavoro, i quali devono essere dotati di adeguato sistema per lo smaltimento dell'acqua di rifiuto nel rispetto delle normative vigenti.

- f) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 3.5.1990 n. 46.
- g) I locali nei quali si usino sostanze tossiche volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega, o comunque di un locale separato, adeguatamente aerato per un facile e rapido ricambio di aria e per la conservazione delle citate sostanze in appositi contenitori.
Nei locali di lavoro non devono tenersi quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.
- h) I locali devono avere servizi igienici interni con areazione diretta o indiretta e dotati di antibagno. Non sono da considerarsi i servizi igienici esterni ai locali.

In ogni caso di esercizi misti uomo/donna è necessario prevedere servizi igienici distinti per sesso.

Tutti i servizi igienici devono avere:

- il pavimento perfettamente uniforme e di materiale lavabile e sanificabile;
- le pareti ricoperte di piastrelle o di idoneo materiale lavabile fino ad un'altezza di mt. 1,50;
- il lavabo deve essere dotato di idonea rubinetteria non manuale ed erogazione di acqua calda e fredda, con asciugamani elettrico o monouso ed erogatore di sapone liquido.
- i) I locali devono prevedere idonei spazi da adibire a spogliatoio per il personale con armadietti individuali.
- l) Nel caso di locali interrati e seminterrati deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L., secondo la vigente normativa in materia.

Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente, i locali devono essere assolutamente indipendenti da quelli adibiti ad uso abitazione, con ingresso separato e con servizi igienici propri.

Art. 27 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Le poltrone devono essere di materiale lavabile e gli eventuali relativi poggiatesta devono essere protetti da idonee coperture da cambiarsi per ogni persona;



- b) Gli esercizi devono essere dotati di almeno un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per la conservazione della biancheria pulita, e di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta delle immondizie. La biancheria utilizzata deve essere monouso o, in alternativa, appositamente sanificata, singolarmente imbustata, utilizzata una sola volta e depositata dopo l'uso in contenitori appositamente dedicati.
- c) Gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso;

Tutte le attrezzature presenti negli esercizi devono rispondere ai requisiti prescritti dalle vigenti normative in materia. In nessun caso è consentito tenere nell'esercizio attrezzature non pertinenti all'attività autorizzata.

Art. 28 - Procedimenti per la lavorazione

1. Nei procedimenti seguiti per la lavorazione devono essere adottati gli opportuni accorgimenti, atti ad evitare qualsiasi danno alle persone ed in particolare:

- a) Devono essere utilizzati prodotti regolarmente in commercio da tenere negli originali contenitori muniti di etichetta, o di altro marchio, della casa produttrice. Nell'uso di tali prodotti gli operatori devono attenersi alle prescrizioni della casa produttrice e delle autorità sanitarie;
- b) Le tinture, i fissativi e gli altri preparati le cui esalazioni possono essere nocive, dovranno essere manipolati con l'utilizzo di D.I.P. (guanti monouso e mascherine);
- c) Le lavorazioni nelle quali vengono utilizzati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare nocive o soltanto fastidiose, devono essere sempre seguite da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;

Durante le manipolazioni e le applicazioni di sostanze o liquidi infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere.

Art. 29 - Obblighi del titolare

1. Il titolare dell'esercizio deve tenere in custodia ed esibire ad ogni richiesta dell'autorità di vigilanza, la certificazione di idoneità sanitaria del personale di lavoro o di assistenza, comunque adibito all'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1, attestante l'immunità da malattie infettive e diffuse.

2. Il medesimo titolare, se affetto da qualsiasi forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se epidermica, è tenuto ad allontanarsi immediatamente dall'esercizio e farne tempestiva denuncia alle competenti autorità sanitarie. Analoghe misure egli è obbligato ad adottare nei confronti del personale di cui al comma 1.

3. Il titolare è inoltre responsabile dell'inosservanza, anche da parte del personale di cui al comma 1, delle seguenti norme igieniche:

- a) I locali, compresi quelli di servizio, devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) Chi lavora nell'esercizio deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene personale, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia. Prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- c) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata;
- d) Dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
- e) La biancheria utilizzata deve essere sempre perfettamente pulita, lavata ad alta temperatura e cambiata di volta in volta per ogni persona;
- f) I pettini e le spazzole per capelli devono essere accuratamente lavati e disinfettati dopo ogni servizio;
- g) Tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere sempre tenuti in condizioni di perfetta pulizia e, ove la loro natura lo richieda, sanificati secondo la procedura già stabilita con O.S. n. 510 del 17/07/03, in particolare:
 - la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come le forbici ed altri strumenti metallici, deve eseguirsi in apposite apparecchiature a mezzo di calore o con metodi chimici;
 - i rasoi e gli altri strumenti taglienti devono avere lame monouso che devono essere sconfezionate in presenza del cliente prima del taglio e non possono essere riutilizzate. Tutte le lame monouso utilizzate devono essere smaltite secondo la normativa vigente (D. Lgs 22/90 e successive modificazioni) in appositi contenitori rigidi;
 - la biancheria utilizzata deve essere monouso o, in alternativa, appositamente sanificata, singolarmente imbustata, utilizzata una sola volta e depositata dopo l'uso in contenitori appositamente dedicati;
 - i supporti devono essere sterilizzati in apposite apparecchiature a mezzo di calore o mediante disinfettanti chimici;
- h) Gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi o, comunque, sufficientemente protettivi;
- i) Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia;
- j) Le persone manifestamente affette da malattie contagiose o presentanti evidenti lesioni cutanee infiammatorie devono essere servite utilizzando tutte le precauzioni del caso (D.I.P. per gli operatori, utilizzo di biancheria esclusivamente monouso),



provvedendo alla sanificazione delle attrezzature non monouso utilizzate, secondo le procedure già prima evidenziate;

- k) Per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento al letto degli ammalati di malattie infettive, sia quando l'ammalato è a domicilio che ricoverato in luoghi di cura, è necessario il preventivo parere sulla contagiosità o meno della malattia da parte della competente autorità sanitaria.

4. Per occasionali esigenze di profilassi e di igiene, la competente Autorità Sanitaria potrà, comunque, emanare tutte le norme, prescrizioni e/o indicazioni del caso ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per le attrezzature e suppellettili.

TITOLO VI

SANZIONI

Art. 30 - Fonti normative e modalità di applicazione

1. Le sanzioni contenute nel presente Regolamento sono previste dall'art. 5 della Legge 17 agosto 2005 n. 174, e s.m.i., dall'art. 12 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e s.m.i., e dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i.,.

2. L'irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme è effettuata osservando le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 31 - Sanzioni pecuniarie

1. In caso di esercizio dell'attività di acconciatore svolto in assenza della SCIA, e/o in assenza o perdita dei necessari requisiti morali o professionali, è disposta, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 5.000,00.

2. In caso di esercizio dell'attività di estetista svolto in assenza della SCIA, è disposta, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 1.032,91.

3. In caso di esercizio dell'attività di estetista svolto in assenza o perdita dei requisiti professionali è disposta, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,46 ad Euro 2.582,28.

4. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, se il fatto non è sanzionato da leggi, regolamenti, o da specifiche norme del presente Regolamento, sono



punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

6. Per l'inosservanza al provvedimento di cessazione/sospensione dell'attività emesso ai sensi del presente Regolamento, nel termine di cinque giorni dalla data della sua notifica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 4. e il Dirigente del competente Servizio del Comune dispone la chiusura coattiva dell'esercizio, incaricando la Polizia Locale di porre in essere le necessarie attività.

Art. 32 - Sospensione coattiva dell'attività

1. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste da disposizioni di leggi, regolamenti, o da specifiche norme del Regolamento, è disposta, previa contestazione alla parte con assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a dieci giorni.

2. Sono considerati casi di particolare gravità ai sensi del comma precedente:

- a) l'inosservanza di norme igienico-sanitarie;
- b) l'esercizio dell'attività in assenza del Responsabile tecnico;
- c) la mancata comunicazione al Comune di ogni variazione, soggettiva e/o oggettiva, relativa all'impresa individuale o societaria titolare dell'esercizio entro trenta giorni dal verificarsi della medesima variazione.

3. Nei casi indicati al precedente comma 2, se trattasi di prima violazione, è disposta la sospensione dell'attività per un periodo di giorni tre.

4. È considerata recidiva, il commettere la medesima violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione per la precedente violazione.

- a) in caso di prima reiterazione (recidiva) della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni cinque;
- b) in caso di seconda reiterazione della violazione nell'arco di 365 giorni decorrenti dalla prima violazione è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di giorni dieci;

All'accertamento della terza recidiva, il Dirigente del competente Servizio del Comune pronuncia la decadenza dall'esercizio dell'attività, ai sensi del successivo art. 33 comma 1, lett. g).



Art. 33 - Decadenza dall'esercizio dell'attività

1. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di cui al Regolamento decadono dal diritto all'esercizio dell'attività nelle seguenti ipotesi:

- a) per mancata attivazione dell'esercizio entro trenta giorni dalla data della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell'art.14;
- b) per sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a trecentosessantacinque giorni;
- c) per cancellazione dell'impresa dall'Ufficio del Registro delle Imprese;
- d) per morte del titolare, salvo quanto previsto dal precedente art. 11;
- e) per il venir meno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi richiesti dalla legge o dal Regolamento per l'esercizio dell'attività;
- f) per la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini del perfezionamento del regime autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e/o per uso di atti falsi al medesimo fine, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e dalle altre norme penali in materia;
- g) per la terza recidiva della violazione di una o più norme del presente Regolamento entro un anno dalla prima violazione.

2. Il Dirigente del competente Servizio del Comune, accertata la sussistenza delle motivazioni per la dichiarazione di decadenza, procede alla comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., assegnando allo stesso un termine di giorni venti per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso tale termine, in caso di mancato accoglimento delle eventuali osservazioni e/o controdeduzioni dell'interessato, il medesimo Dirigente procede alla dichiarazione di decadenza con provvedimento adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge 241/90, che comunica all'interessato mediante raccomandata o messo comunale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Disposizioni transitorie

I soggetti già autorizzati all'esercizio delle attività di cui al Regolamento alla data di entrata in vigore del medesimo Regolamento, devono procedere, entro trecentosessantacinque giorni da tale data, all'adeguamento dei locali, salvo che sussistano impedimenti di carattere tecnico-normativo, delle attrezzature e delle suppellettili, alle norme in esso contenute.

Art. 35 - Rinvio ad altre norme

1. Le disposizioni del Regolamento sono complementari e connesse a quelle del Regolamento di Igiene e Sanità, del Regolamento Edilizio, del Regolamento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, e del Regolamento di Polizia Urbana.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute negli atti normativi di indirizzo di fonte superiore citati all'art. 2) e nelle altre normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, anche sanitaria.

Art. 36 - Adeguamento automatico

L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente Regolamento che, ai fini del relativo coordinamento del testo regolamentare, è formalizzato con delibera di presa d'atto della Giunta comunale.

Art. 37 - Vigilanza e controllo

L'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento è svolta dalla Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia, nonché dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 38 - Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari, ordinanze e qualsiasi altra disposizione in materia di barbieri, parrucchieri e mestieri affini, in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 39 - Entrata in vigore


Il presente Regolamento entra in vigore dopo la relativa pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune.

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 706 del 16/12/2017 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 23, separatamente numerate.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 19/12/2017 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile



Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.